

COMUNE DI LAVAGNO  
Provincia di Verona

PATI

C

## NORME TECNICHE

Variante n. 1 al PATI dell'Est Veronese per il solo Comune di Lavagno



Progettista

Sindaco

arch. Andrea Mantovani

arch. Simone Albi

PROVINCIA DI VERONA

Settore Programmazione e Pianificazione Territoriale

### PROGETTAZIONE

arch. Andrea Mantovani

### CONSULENZE SPECIALISTICHE

Bruna Basso - Analisi Agronomica e VinCA

Daniel Mantovani - Quadro Conoscitivo e Coordinamento Informatico

Paola Modena - Valutazione Ambientale Strategica

Pietro Zangheri - Analisi Geologiche e Valutazione Compatibilità Idraulica

Elaborato adeguato al parere Provinciale n.6 del 08.10.2018

ottobre 2018

## NORME TECNICHE DELLA VARIANTE AL P.A.T.I DELL'EST VERONESE ADEGUATE A SEGUITO PARERE PROVINCIALE

### 4.2 Invarianti

Le invarianti sono costituite da elementi la cui presenza, in atto o in prospettiva, è indispensabile al raggiungimento degli obiettivi di piano:

- permanenze e/o identità storiche, strutturali e particolarmente caratterizzanti del territorio, non trasformabili almeno nei tempi considerati dal P.A.T.I
- elementi di rilevante carattere strategico.

Alcuni elementi tra le invarianti possono costituire anche delle fragilità.

Le invarianti sono tali rispetto ad alcuni specifici aspetti/componenti che li caratterizzano. Tali aspetti/componenti non sono trasformabili. Le invarianti, indicate in particolare della tav. 2, vengono così specificate:

#### 4.2.1 Invarianti di natura geologica

- Corsi d'acqua principali,
- corsi d'acqua minori
- Arginature principali
- Golene
- Invaso artificiale di progetto
- Sorgenti termali
- Cime collinari e creste di displuvio
- Orli di scarpata con altezza >5m e con altezza <5m
- Vallecole
- *Area interessata dalle risorgive di terrazzo*

### ADEGUAMENTO AL PTCP PER IL COMUNE DI LAVAGNO

- *Grotta – Breccia di San Giacomo al Vago*

### Art. 5 - Assetto del territorio intercomunale e definizione degli obiettivi locali

Per la definizione degli obiettivi locali e la precisazione delle conseguenti scelte progettuali di carattere strutturale e strategico, il P.A.T.I. suddivide il territorio comunale in ambiti geografici definiti sulla base degli specifici caratteri ambientali, insediativi e funzionali, denominati Ambiti Territoriali Omogenei ( A.T.O.).

La disciplina di ciascun A.T.O. fa riferimento alle relative risorse culturali, naturali, paesaggistiche, agricole, insediative, funzionali e produttive del territorio.

Gli A.T.O. sono raggruppati in Insiemi di A.T.O., omogenei rispetto all'assetto fisico, insediativo e funzionale prevalente:

- l'insieme di A.T.O. con prevalenza dei caratteri del Sistema ambientale e paesaggistico, è caratterizzato dalla presenza dominante delle risorse agricole-produttive, naturali e paesaggistiche

- l'insieme di A.T.O. con prevalenza dei caratteri del Sistema insediativo, è caratterizzato dalla presenza dominante della struttura insediativa storica e di recente formazione.

| INSIEMI   | A.T.O.   |
|---|--|
| <b>A.T.O.<br/>con prevalenza dei caratteri<br/>del sistema ambientale e<br/>paesaggistico</b> | <u>AMBITO COLLINARE</u><br><del>A.T.O. 1A – COLLINARE</del><br>A.T.O. 1B – COLLINARE MONTE<br><u>AMBITO PEDECOLLINARE</u><br>A.T.O. 1A – SAN BRICCIO MONTECURTO<br>A.T.O. 2B – PEDECOLLINARE BOCCA SCALUCCE<br>A.T.O. 3B/3C – PEDECOLLINARE<br>ORIENTALE/S.PIETRO<br><u>AMBITO PIANURA</u><br><del>A.T.O. 5A – PIANURA</del><br>A.T.O. 4B – PIANURA OCCIDENTALE<br>A.T.O. 5B – PIANURA LOFFIA<br>A.T.O. 1C/1D – PIANURA NORD<br>A.T.O. 2C/2D- PIANURA SUD OVEST/PIANURA<br>OVEST<br><u>TERMALE</u><br>A.T.O. 11C – MONTE ROCCA TERME   |
| <b>A.T.O.<br/>con prevalenza dei caratteri del<br/>sistema insediativo</b>                    | <u>DI INTERESSE CULTURALE</u><br>A.T.O. 2A – SAN PIETRO<br>A.T.O. 6B – VILLA SAN ZENO<br>A.T.O. 7B – SAN VITTORE<br>A.T.O. 4C – CALDIERINO CENTRO<br>A.T.O. 5C – CALDIERO CENTRO<br>A.T.O. 6D – BELFIORE CENTRO<br><u>MISTO A DOMINANZA RESIDENZIALE</u><br>A.T.O. 3A – VAGO<br>A.T.O. 8B/8C – STRA'<br>A.T.O. 9B – VILLAGGIO<br>A.T.O. 6C – CALDIERINO CENTRO<br>A.T.O. 7C – CALDIERO SUD<br>A.T.O. 7D – CONSOLIDATO BELFIORE<br><u>DOMINANTE PRODUTTIVO</u><br>A.T.O. 10B/10C – POLO OCCIDENTALE<br>A.T.O. 11B – POLO SUD ORIENTALE<br>A.T.O. 9C/9D – POLO EST/POLO CASTELLETTO<br>A.T.O. 8D – CAPOLUOGO |

### Titolo III - DISPOSIZIONI GENERALI PER L'ASSETTO DEL TERRITORIO

#### Art. 6 – Vincoli, elementi della pianificazione territoriale superiore, fasce di rispetto

I **Vincoli**, gli **elementi della pianificazione territoriale superiore** e le **fasce di rispetto** sono elementi il cui contenuto, efficacia, sussistenza e conformazione è definito dalle leggi e dagli strumenti della pianificazione sovraordinati al P.A.T.I., pertanto eventuali modifiche di tali leggi e strumenti sovraordinati, prevalgono automaticamente sulla disciplina del P.A.T.I., e vanno recepiti nei P.I..

##### 6.1 Vincoli

Vincolo paesaggistico D.Lgs. n.42/2004

Aree vincolate ai sensi del D.Lgs. n.42/2004 di cui vanno rispettate le prescrizioni.

Particolare cura va osservata nel consentire interventi su manufatti tipici esistenti, sui gruppi arborei, sui boschi e sulla vegetazione caratteristica.

Per i Corsi d'acqua, si richiamano, in particolare, le disposizioni relative alle fasce di rispetto dei corsi d'acqua (punto 6,5 del presente articolo) e quelle relative ai Corsi d'acqua principali (art.8, punto 8.1); per le Zone boscate, si richiamano, in particolare, le disposizioni relative alle aree boschive (art.8, punto 8.3.3).

Vincolo monumentale D.Lgs. n.42/2004

Manufatti o aree vincolate ai sensi del D.Lgs. n.42/2004 in quanto testimonianze storico culturali da salvaguardare e valorizzare.

Vincolo archeologico D.Lgs. n.42/2004

Aree delimitate e tutelate, ai sensi del D.Lgs. n.42/2004, per la salvaguardia e la valorizzazione delle testimonianze e ritrovamenti archeologici esistenti.

Allevamenti zootecnici intensivi – L.R. 11/2004 punto 5, lett. D, comma 1, art. 50, Atto di indirizzo – lettera d – Edificabilità zone agricole – ed eventuali successive modifiche ed integrazioni

Il P.A.T.I. individua gli “allevamenti zootecnici intensivi”. Rispetto a tali attività economiche si applicano le specifiche disposizioni di cui alla L.R. 11/2004 e successive modifiche e integrazioni.

L'individuazione degli edifici riportata negli elaborati grafici del P.A.T.I., può essere modificata secondo le condizioni rilevabili al momento e certificabili con parere U.L.S.S., senza che ciò costituisca variante al P.A.T.I.. Si richiama anche l'art. 11, punto 11.3.

**ADEGUAMENTO AL PTCP PER IL COMUNE DI LAVAGNO****6.3 Pianificazione di livello superiore**Centri Storici

La tavola 1 riporta i perimetri dei Centri Storici e dei Nuclei Storici minori (non perimetrati a causa della modesta entità) come riportati nel PTCP ed in coerenza con l'Atlante dei Centri Storici Regionale.

**6.5 Fasce di rispetto e zone di tutela**Cimiteri/Fasce di rispetto – TU Leggi sanitarie – RD1265/1934

La tavola 1 riporta la fascia di rispetto secondo il RD 1265/1934 mentre la tavola 4 riporta, oltre il rispetto del RD 1265/1934 anche il perimetro derivante dalle riduzioni autorizzate.

Direttive

Il PI provvede ad aggiornare la delimitazione delle aree di sedime degli impianti cimiteriali, di espansione cimiteriale ed a adeguare le relative fasce di rispetto ai sensi delle autorizzazioni.

**Capo 1 – Sistema ambientale e paesaggistico****Art. 7 – Fragilità****7.1 Equilibrio geologico, idrogeologico e idraulico**

In riferimento alla normativa nazionale vigente (D.M. 14.01.2008 “Norme tecniche sulle costruzioni”, D.M. 11.03.1988 con quanto precisato nella circolare regionale n° 9 del 05.04.2000) ed al fine di prevenire danni o pregiudizi al patrimonio edilizio esistente, alla stabilità del territorio ed alla qualità ambientale, tutti gli interventi edilizi e infrastrutturali e quelli che comportano comunque movimenti di terra e/o scavi e/o interferenze con la falda acquifera, sono assoggettati a verifica di compatibilità del sito rilevabile dai contenuti della Relazione Geologica di progetto. La relazione, parte integrante della documentazione progettuale, deve essere corredata da cartografia geologico-tecnica a scala idonea per rilevare e rappresentare le attitudini delle unità del terreno interessate con particolare riferimento alle caratteristiche litologico-tecniche, ai processi geomorfologici in atto, alle condizioni sismiche locali ed alle condizioni di rischio idrogeologico. La valutazione deve considerare un intorno di ampiezza tale da poter interagire con l'intervento di progetto.

**7.2 Compatibilità Geologica**

Il P.A.T.I. suddivide il territorio comunale in aree contraddistinte da differente grado di rischio geologico – idraulico e differente idoneità ad essere urbanizzato, per le caratteristiche geologico-tecniche e idrogeologiche-idrauliche (tavola 3):

1. area idonea;
2. area idonea sotto condizione;
3. area non idonea;

**Edificabilità**Prescrizioni

I P.I. disciplinano l'edificabilità del territorio in coerenza con le prescrizioni di seguito riportate.

In tutti i tipi di terreno sono consentiti, oltre agli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente, gli

interventi volti alla riparazione e al consolidamento dell'esistente o alla stabilizzazione del dissesto, e/o comunque in grado di migliorare le attuali condizioni geologico-idrauliche e di mitigare il rischio, quali: regimazione idraulica, bonifica e consolidamento del sedime di fondazione, convogliamento di scarichi reflui abitativi ed agro-industriali con relativo recapito in adeguati dispositivi di depurazione a manutenzione permanente.

Per gli interventi di mitigazione del rischio, i P.I. valutano anche le possibilità di operare con programmi complessi, o di applicare gli strumenti della perequazione urbanistica, del credito edilizio e della compensazione urbanistica, definendone gli ambiti e i contenuti.

Nelle aree **idonee** gli interventi sono soggetti alle norme generali di tutela dal rischio geologico – idraulico, sia a livello di Piano degli Interventi che di opere edilizie.

Sono state comprese in questa classe:

- Aree di pianura e di fondovalle con prevalenza di depositi alluvionali ghiaiosi - sabbiosi (escluse le aree cono falda affiorante o subaffiorante)
- Aree di pianura e di fondovalle con prevalenza di depositi alluvionali limosi e argillosi con falda a profondità maggiore di 5 m dal piano campagna
- Porzioni subpianeggianti delle dorsali collinari
- Versanti collinari con pendenza fino a 30° ma con substrato roccioso affiorante o subaffiorante

Nelle aree **idonee a condizione** la relazione geologica prevista dalla normativa nazionale dettaglia e delimita le condizioni di penalità geologica a cui è sottoposta la trasformazione del territorio e ne propone la disciplina d'uso. In tali aree, le trasformazioni sono ammesse esclusivamente previa verifica della compatibilità geologica dell'intervento che deve risultare dai contenuti della relazione geologica prevista dalla normativa vigente (D.M. 11.03.1988 e D.M. 14.01.2008). A tal fine deve essere verificata sia la sicurezza dell'insieme opera-terreno sia l'effetto sull'equilibrio idrogeologico dell'area potenzialmente interessata dall'intervento, valutate dal Comune, finalizzate a definire la fattibilità dell'opera, le modalità esecutive per la realizzazione e per la sicurezza dell'edificato e delle infrastrutture adiacenti.

#### Terreni con penalità geomorfologiche

Nelle aree classificate idonee a condizione per “condizioni geomorfologiche” vanno in particolare verificate le condizioni di stabilità con l'eventuale adozione di interventi di consolidamento che preliminarmente alla progettazione degli interventi.

#### Terreni con penalità idrogeologiche

Nelle aree classificate idonee a condizione per “condizioni idrogeologiche” ed in particolare per la bassa soggiacenza delle falde, il piano di imposta dei fabbricati, deve essere fissato ad una quota superiore di almeno 30 cm rispetto alla massima quota tra il piano stradale e il piano di campagna medio subito circostante (fatta eccezione delle strade in rilievo).

In queste aree così è di norma preclusa la realizzazione di locali interrati. Nel caso di realizzazione di locali interrati sono obbligatori adeguati sistemi di drenaggio, impermeabilizzazione e sollevamento e comunque in caso di allagamento dei suddetti locali nessun danno potrà essere attribuito all'Ente pubblico.

#### Terreni con scadenti caratteristiche meccaniche

Nelle aree classificate idonee a condizione per “terreni con scadenti caratteristiche meccaniche” andranno in particolare verificate le condizioni geologico-tecnico sito specifiche con l'eventuale adozione di consolidamenti o fondazioni speciali ed impermeabilizzazione dei piani interrati.

[TABELLA]

Nelle aree **non idonee** non sono consentiti interventi di nuova costruzione, ricostruzione, ampliamento e l'esecuzione di movimenti di terra di cui al successivo punto 7.12. Sono comunque consentite le infrastrutture stradali e impianti tecnologici di interesse pubblico, previo puntuali elaborazioni geologico-tecniche, finalizzate a definire le modalità di realizzazione delle opere per garantire le condizioni di sicurezza delle opere stesse, nonché dell'edificato e delle infrastrutture adiacenti.

Sono state comprese in questa classe:

- Le aree con affioramento della falda freatica
  - Gli alvei di corsi d'acqua perenni e temporanei
  - Le aree comprese tra gli argini maestri e il corso del fiume Adige
  - Gli impluvi delle aree collinari
  - Le forre e i tratti di versante con scarpate subverticali nonché le aree sotto incumbenti
  - Le aree di frana attiva
  - Le aree di discarica di rifiuti o di altri materiali di colmata non ancora fisicamente e chimicamente assestati, l'utilizzo delle quali ai fini dell'edificabilità e non solo, è comunque limitata da specifiche norme di settore
- La relazione geologica del P.I., sulla base di approfondimenti specifici, precisa ed eventualmente ridefinisce i limiti di zona, rappresentati nella tav. 3, giustificando le diversità mediante adeguata documentazione

geologico – tecnica.

Qualora vengano realizzati interventi conservativi o di ripristino, tali da migliorare le condizioni di sicurezza, i P.I. potranno prevedere interventi non elencati al punto precedente, specificandone i limiti e le condizioni.

## **ADEGUAMENTO AL PTCP ED AL PARERE CONSORZIO DI BONIFICA ALTA PIANURA VENETA**

### **7.3 Tutela idraulica**

I P.I. disciplinano gli interventi di trasformazione del territorio in coerenza con quanto previsto dalla DGR n. 2948 del 6 ottobre 2009 e con le disposizioni del presente articolo, che provvedono a recepire ed eventualmente integrare e dettagliare. Essi sono inoltre tenuti a rispettare le disposizioni date per i singoli ATO e insiemi di ATO di cui al Titolo IV e le indicazioni e prescrizioni contenute nel parere prot.1125 del 23.01.2013 del Consorzio Alta Pianura Veneta sulla Valutazione di Compatibilità idraulica che dovranno essere riportate nei successivi PI.

e) Reti di smaltimento delle acque

. Il PI provvede inoltre a completare l'aggiornamento del censimento delle attività non collegate alla rete fognaria e definisce la specifica disciplina operativa ai sensi degli articoli 31 e 40 delle NT di PTCP ed in coerenza con il Piano di Tutela delle Acque.

## **ADEGUAMENTO AL PARERE DELLA DIREZIONE GEOLOGIA REGIONALE**

### **7.4 Aree caratterizzate da particolare vulnerabilità degli acquiferi**

#### Prescrizione

Nelle aree in oggetto è preclusa:

Il nuovo insediamento di:

- Cave e torbiere se non nel rispetto della L.R.44/82

## **ADEGUAMENTO AL PTCP PER IL COMUNE DI LAVAGNO**

### **7.4.1 Aree a Periodico ristagno idrico**

Il PATI recepisce le aree a periodico ristagno idrico come riportate nel PTCP e comunque in coerenza con il PAI; si demanda al PI la specifica disciplina operativa ai sensi dell'articolo 20 delle NT di PTCP.

### **7.4.2 Fascia di ricarica degli acquiferi**

Il PATI recepisce l'ambito della fascia di ricarica degli acquiferi come individuato nella tavola 2 "Carta delle Fragilità" del PTCP e comunque in coerenza con il PAI; si demanda al PI la specifica disciplina operativa ai sensi dell'articolo 24 delle NT di PTCP.

### **7.4.3 Risorgiva**

La tavola 3 della Variante al PATI individua un ambito di Risorgiva che viene disciplinato come le sorgenti di cui all'articolo 25 delle NT di PTCP. All'interno di tale ambito sono ammessi solo interventi finalizzati alla tutela e valorizzazione delle risorgive stesse. Si demanda al PI la specifica disciplina operativa ai sensi dell'articolo 25 delle NT di PTCP e delle NT del Piano di Tutela delle Acque.

### **7.5.1 Aree di frana attive**

Il PATI riporta le Aree di Frana del PTCP; si demanda al PI la specifica disciplina ai sensi dell'articolo 13 delle NT di PTCP

### **7.5.2 Aree di conoide**

La tavola 3 della Variante riporta le aree di Conoide individuate nel PTCP; si demanda al PI la specifica disciplina operativa ai sensi dell'articolo 16 delle NT di PTCP.

### **7.5.3 Area di cava con falda affiorante**

Nelle aree che sono state oggetto di pregresse attività di cava o di escavazione diffusa, le trasformazioni *sono ammesse previa verifica della compatibilità geologica dell'intervento e della qualità del suolo, che dovrà risultare dai contenuti della relazione geologica prevista dalla normativa vigente (DM 14.01.2008)*. Il P.I. prevede interventi per la riqualificazione delle aree estrattive abbandonate o dismesse. Il P.I. prevede per i laghetti di cava in falda opportune misure di tutela in particolar modo rivolte ad evitare l'inquinamento delle acque superficiali e sotterranee e dei terreni circostanti, nonché misure per la rinaturalizzazione.

## **7.12 Movimenti di terra**

### **Prescrizioni**

Negli ambiti di collina inclusi in particolare negli A.T.O. 1B, 7B, 3C, 11C, l'esecuzione di movimenti di terra, mediante scavo di sbancamento o riporto dei materiali lapidei o terrosi di risulta, deve avere riguardo delle condizioni di stabilità dei pendii naturali e delle scarpate pre-esistenti, sia quelli a monte della superficie di scavo quanto quelli sui quali viene messo in posto il materiale di riporto, a norma del D.M. del 14.01.2008. Il progetto dell'intervento dovrà pertanto essere supportato da verifiche di stabilità puntuali, tanto dei terreni interessati, quanto del corpo del rilevato da mettere in opera. In particolare dovrà essere esaminata la condizione geologico-idraulica del sito prima dell'intervento e devono essere definite le opere di regimazione delle acque superficiali e sotterranee quali risulteranno a completamento dell'intervento, mediante un'analisi estesa a tutta l'area che può risentire delle modifiche apportate ai luoghi, anche oltre l'area d'intervento.

### **8.1.8 Area interessata dalle risorgive di terrazzo**

Le aree di risorgiva, che si formano alla base del terrazzo di erosione che separa il conoide fluvioglaciale dell'Adige del sottostante piano di divagazione del fiume stesso, rappresentano aree di peculiare valore ambientale ed idrogeologico. In esse le uniche trasformazioni ammesse sono quelle finalizzate alla tutela ed alla valorizzazione delle risorgive stesse. E' prescritta la conservazione e valorizzazione della vegetazione ripariale, salve le sistemazioni connesse ad esigenze di pulizia idraulica e stradale. Il P.I.

- dettaglia l'individuazione delle aree di risorgiva e propone interventi di tutela e valorizzazione;
- elabora idonee iniziative per rivitalizzare gli ambiti interessati dai fontanili anche con operazioni di rimboschimento e/o estendendo il sistema delle siepi ripariali;
- indica criteri per la promozione didattico/culturale dei luoghi e per la fruizione legata al tempo libero anche con la previsione di anelli verdi di congiungimento di diversi ambienti naturalistici.

## **ADEGUAMENTO AL PTCP PER IL COMUNE DI LAVAGNO**

### **8.1.9 Grotta - Breccia di San Giacomo**

Si demanda al PI la specifica disciplina operativa ai sensi dell'articolo 23 delle NT di PTCP

#### **8.3.2.1 Rete Ecologica Regionale**

Il PATI riporta la rete ecologica regionale in coerenza con l'articolo 48 del PTRP e con il PTRC 1<sup>a</sup> VP del 2013; Si demanda al PI la specifica disciplina operativa ai sensi dell'articolo 24 e 25 delle NT di PTCC.

#### **8.3.2.1 Rete Ecologica Provinciale**

Il PATI riporta la rete ecologica provinciale in coerenza con il PTCP a cui si applicano i limiti previsti dagli articoli 47,48,49,50 e 51 delle NT di PTCP, che si intendono recepiti quale parte integrante del testo normativo, anche se non riportati per esteso. Si demanda al PI la specifica disciplina operativa ai sensi degli articoli 47-50 delle NT di PTCP.

## **ADEGUAMENTO AL PARERE DELLA DIREZIONE GEOLOGIA REGIONALE**

### **8.3.4 Aree di pregio paesaggistico**

I PI:

- valutano la possibilità di eseguire attività di cava nel rispetto, comunque, della L.R.44/82.

## **ADEGUAMENTO AL PTCP PER IL COMUNE DI LAVAGNO**

### **Art.12 – Invarianti di natura storico-monumentale**

Il PATI prevede la tutela, il recupero, la valorizzazione dei tessuti urbani e dei manufatti di interesse culturale. A questo fine il PATI disciplina con il presente articolo le seguenti invarianti di natura storico-monumentale:

- gli Ambiti dei centri storici e i centri storici minori

### **12.1 Ambiti dei Centri Storici**

La Tavola 4 – Carta delle Trasformabilità, riporta gli ambiti del Centro Storico risultanti dalla maggior estensione tra il perimetro dell'Atlante dei Centri Storici Regionale, riportato nel PTCP, e il perimetro del PI: si demanda al PI la specifica disciplina operativa ai sensi dell'articolo 10 delle NT del PTCP.

## **12.2 Sistema dell'edilizia con valore storico ambientale esterna al centro storico e centri storici minori**

Il PATI prevede la salvaguardia, il recupero e la valorizzazione degli edifici con valore storico ambientale esterni al centro storico compresi quelli non perimetrati dall'atlante dei centri storici regionale, con i relativi spazi scoperti di pertinenza.

### **ADEGUAMENTO AL PTCP PER IL COMUNE DI LAVAGNO**

#### **14.1.1 Ambiti produttivi di interesse provinciale consolidato**

Il PATI riporta gli ambiti produttivi di interesse provinciale consolidati come individuati nella tavola 4 "Sistema insediativo-Infrastrutturale" del PTCP a cui si applicano i limiti previsti dagli articoli 57 e 58 delle NT di PTCP, che si intendono recepiti quale parte integrante del testo normativo, anche se non riportati per esteso. Si demanda il PI la specifica disciplina operativa ai sensi degli articoli 57 e 58 delle NT di PTCP.

#### **14.1.2 Ambiti produttivi di interesse comunale consolidati**

Il PATI individua gli ambiti produttivi di interesse comunale consolidati come individuati nella tavola 4 "Sistema insediativo-Infrastrutturale" del PTCP a cui si applicano i limiti previsti dall'articolo 60 delle NT di PTCP, che si intendono recepiti quale parte integrante del testo normativo, anche se non riportati per esteso. Si demanda il PI la specifica disciplina operativa ai sensi dell'articolo 60 delle NT di PTCP.

#### **14.4 Limiti fisici alla nuova edificazione**

Il P.A.T.I. individua i limiti fisici alla nuova edificazione con riferimento alla strategia di intervento definita per i singoli sistemi insediativi e per i diversi ambiti funzionali, al carattere paesaggistico, morfologico-ambientale ed agronomico ed agli obiettivi di salvaguardia dell'integrità dei luoghi del territorio intercomunale interessati dagli interventi di trasformazione.

Il P.I. all'interno dei limiti del P.A.T.I., precisa ed articola gli ambiti nei quali è possibile attuare nuovi interventi, distinguendo quelli riservati all'incremento degli insediamenti residenziali e delle attività connesse, da quelli riservati all'insediamento di attrezzature e servizi a supporto e complemento dei singoli sistemi insediativi e dei diversi ambiti funzionali e valuta la compatibilità delle aree da edificare con gli ambiti delle aziende agricole esistenti, aggiornando il censimento sulla base di un'indagine puntuale.

### **ADEGUAMENTO AL PARERE VAS n.78/2012 PER IL SOLO COMUNE DI LAVAGNO**

Ai fini dell'assoggettamento alla procedura VAS, gli interventi ricadenti in detti contesti territoriali, qualora non fosse già individuata e valutata la funzione, dovranno essere sottoposti, ai sensi dell'articolo 12 del D.Lgs.152/2006 nonché dell'articolo 40 della LR13/2012, alla verifica di assoggettabilità.

#### **14.4.1 Contesti territoriali destinati alla realizzazione di programmi complessi e Ambito per la realizzazione di volumi a servizio del programma complesso**

Il P.A.T.I. individua gli ambiti riservati all'attuazione di iniziative pubbliche o di rilevante interesse pubblico, la cui azione si esplica oltre i confini territoriali del P.A.T.I..

I programmi sono volti alla valorizzazione del patrimonio monumentale ed ambientale, alla diffusione della conoscenza della storia del territorio ovvero alla promozione della ricerca e della sperimentazione scientifica.

I P.I.:

- precisano l'ambito di intervento da assoggettare a strumento urbanistico attuativo e definiscono speciali zone insediative,
- richiamano e puntualizzano le azioni di tutela previste dal P.A.T.I. entro tale ambito;
- stabiliscono i requisiti minimi di funzionalità dell'intervento in rapporto al contesto territoriale, con particolare riguardo all'accessibilità e alla dotazione di servizi

I P.I., inoltre, sulla base di successivi approfondimenti ed analisi dello stato del territorio, possono individuare ulteriori contesti destinati alla realizzazione di programmi complessi ed a programmazioni negoziate, con le modalità che saranno specificatamente definite in ciascun atto, nel rispetto delle disposizioni generali, criteri ed indirizzi del P.A.T.I. ed in coerenza con gli obiettivi e le specifiche disposizioni contenuti nei singoli A.T.O.



**ADEGUAMENTO AL PTCP PER IL COMUNE DI LAVAGNO****14.12. Medie/grandi strutture di vendita**

La tavola 4 della Variante riporta una Grande Struttura di vendita in coerenza con il PTCP, si demanda al PI la specifica disciplina operativa ai sensi dell'articolo 67 delle NT di PTCP.

**14.18 Rete ecologica locale e mitigazioni dei nuovi insediamenti**

*Rif. Legislativo:* LR n.11/2004

*Rif.:* Tav.4 – Carta della trasformabilità

La Rete ecologica è una infrastruttura naturale e seminaturale che persegue il fine di relazionare e connettere ambiti territoriali dotati di maggiore naturalità rispetto agli ambiti contermini. Gli elementi della rete - individuati e normati dal PAT ed ulteriormente e più dettagliatamente nel PI – sono, ove non precluso da frammentazione naturale o antropica ineliminabile, messi tra loro in connessione strutturale in modo da garantire la continuità degli habitat e quindi il loro funzionamento, condizione questa fondamentale per favorire la qualità ecologica del territorio. Ove invece vi siano barriere infrastrutturali esistenti o di progetto, tali da precludere la continuità strutturale della rete ecologica, il PAT - ed il PI nel dettaglio - introdurranno specifiche misure compensative atte ad assicurare la funzionalità dell'intero sistema eco relazionale locale. In particolare si ritiene che gli obiettivi della rete ecologica comunale debbano essere sviluppati in modo che siano garantite:

- funzioni sia ecologiche che fruibili (greenways utilizzabili per la mobilità non motorizzata) e paesistiche (interruzione delle conurbazioni continue con salvaguardia dell'identità dei singoli nuclei, conservazione di orizzonti naturali fruibili dai diversi insediamenti, tutela degli ambiti di pertinenza degli edifici di valenza ambientale, salvaguardia degli ambiti agricoli con valenze storico-culturali);
- tutela e crescita del patrimonio agro-forestale con sviluppo delle previsioni di rinaturazione delle cave dismesse e della generalità delle aree degradate.

La rete ecologica comunale, la cui individuazione e progettazione di dettaglio sarà elemento del PI, è costituita dai seguenti elementi:

- aree nucleo (core area): aree già sottoposte e/o da sottoporre a tutela, ove sono presenti biotopi, habitat naturali e seminaturali, ecosistemi terrestri ed acquatici caratterizzati da un alto contenuto di naturalità. La finalità di dette aree è la conservazione dei valori naturalistici e la promozione di attività umane con essi compatibili. Appartengono a questa categoria gli ambiti collinari della dorsale collinare orientale;
- aree di connessione naturalistica (buffer zone): aree contigue alle aree nucleo ed essenziali per la migrazione e lo scambio genetico fra le specie significative delle aree nucleo. Esse svolgono una funzione di protezione ecologica sulle specie e sugli habitat limitando gli effetti negativi dell'antropizzazione. Nello specifico si tratta del fondovalle;
- corridoi ecologici: elementi lineari con struttura a naturalità superiore della matrice in cui sono collocati. Elementi atti a favorire la permeabilità ecologica del territorio e, quindi, il mantenimento ed il recupero delle connessioni fra ecosistemi e biotopi.
- isole ad elevata naturalità (stepping stones): aree naturali o seminaturali, con collocazione geografica e caratteri morfo-strutturali atti a favorire trasferimenti di organismi fra le aree nucleo. Possono assumere tale ruolo anche siti degradati oggetto di interventi di rinaturazione. Si attribuisce tale ruolo ad alcune cave esaurite;
- aree di rinaturalizzazione: ambiti dotati di residui elementi di naturalità diffusa, ma tuttavia in una situazione di antropizzazione crescente e non correttamente inserita nel contesto. L'ambito di pianura a valle della Sr 11 assume tali caratteri;
- è introdotta anche la definizione di barriere infrastrutturali, quali elementi puntuali di discontinuità della rete costituiti per lo più nel caso del comune di Lavagno da infrastrutture importanti di tipo lineare. Per essi andranno previsti, alla scala progettuale di competenza, gli idonei interventi di mitigazione e/o di compensazione;
- fanno parte della rete ecologica anche gli elementi puntiformi o a prevalente sviluppo lineare, quali siepi, filari macchie boscate, vegetazione arboreo-arbustiva perifluviale che, nel loro insieme formano "sistemi a naturalità diffusa" di elevata rilevanza ecologica nel sistema ambientale di area vasta. Come tali, ed in quanto elementi di notevole significato storico e paesaggistico, essi vanno tutelati e, ove necessario, riqualificati.

### Prescrizioni e Vincoli

Nelle more dell'approvazione del PI, sulla base delle precedenti direttive vengono posti i seguenti vincoli e prescrizioni:

- gli elementi vegetazionali lineari di connessione della rete ecologica, quali filari e siepi ubicati lungo gli appezzamenti agricoli, le rive dei corsi d'acqua ed a delimitazione di infrastrutture lineari vanno conservati
- i nuclei boscati vanno conservati quali elementi importanti per la qualità e la produttività degli agro ecosistemi e per la conservazione del paesaggio locale
- nelle aree nucleo sono consentite le attività che non manifestano incidenze significative negative sulla base delle risultanze di specifico Studio naturalistico effettuato da professionista competente in ambito naturalistico
- nell'ambito dei corridoi ecologici sono ammessi gli interventi che non manifestano incidenze significative negative sulla base delle risultanze di specifico Studio naturalistico effettuato da professionista competente in ambito naturalistico
- nelle isole ad elevata naturalità sono ammessi gli interventi che non manifestano incidenze significative negative sulla base delle risultanze di specifico Studio naturalistico effettuato da professionista competente in ambito naturalistico
- nel caso specifico di situazioni di nuovi insediamenti in aree del sistema ecorelazionale è prescritta specifica progettazione di interventi di mitigazione finalizzati al miglior inserimento ecologico e paesaggistico dell'edificato nel contesto ambientale locale mediante la realizzazione di significative unità paranaturali di mitigazione e compensazione. Tali unità ecosistemiche dovranno avere continuità con il contesto agrario conterminale.

Tutti i progetti degli interventi di mitigazione e/o compensazione dovranno essere corredati da adeguati elaborati progettuali prodotti da professionista competente in ambito naturalistico.

### Direttive

Il PI sulla base delle previsioni del PATI, provvede ad identificare a livello di dettaglio mediante la elaborazione di carte vegetazionali a grande scala e normare - anche con prescrizioni circa la tipologia e la struttura dei moduli vegetazionali da impiegare negli interventi di riqualificazione/incremento - tutti gli elementi del sistema eco relazionale locale.

Il PI conterrà un Prontuario degli interventi ammissibili negli elementi del sistema ecorelazionale e delle migliori tecniche realizzative in ordine alla compatibilità ambientale. Tale Prontuario avrà valenza prescrittiva. Esso sarà parte del Prontuario per la qualità architettonica e la mitigazione ambientale di cui all'articolo 17, punto 5, lettera d della LR n.11/2004.

## 14.19 - Azioni di mitigazione e sostenibilità

### Criteri e indirizzi per una progettazione edilizia sostenibile

IL P.A.T.I., promuove lo sviluppo nel territorio intercomunale di progetti per un'edilizia sostenibile con uso di tecniche costruttive riferite alla bioarchitettura, al contenimento del consumo energetico e all'utilizzo di fonti di energia rinnovabile, che dovranno essere favorite anche in rapporto agli oneri di urbanizzazione e di costruzione.

Il P.I. approfondirà, sia per il tessuto edilizio consolidato che per quello di nuova formazione, l'uso di tali tecniche costruttive in considerazione delle caratterizzazioni morfologiche e paesaggistico-ambientali del territorio intercomunale. Per quanto riguarda gli ambiti dei centri storici il P.I. dovrà, in particolare, pervenire ad una regolamentazione nell'utilizzo delle soluzioni tecniche di approvvigionamento energetico (pannelli solari termici, pannelli fotovoltaici, microeolico, geotermia, ecc.) a garanzia di un loro corretto inserimento a livello ambientale, mentre per quanto riguarda gli interventi urbanistici attuativi nei nuovi insediamenti il P.I. dovrà prevedere una loro valutazione non soltanto in riferimento al loro impatto ambientale ma più in generale riguardo le soluzioni tecniche di approvvigionamento energetico alternativo.

### Dispositivi di mitigazione

1. In presenza di funzioni e attrezzature che determinano disturbo sull'intorno, in termini acustici, visivi, olfattivi o di altra natura, il P.I. prevede il superamento o la limitazione di tali situazioni di incompatibilità, disponendo l'inserimento di dispositivi di filtro e schermatura, a mitigazione delle azioni di disturbo esercitate,

- o prevedendo e incentivando, dove possibile, il trasferimento delle funzioni incompatibili.
2. Fasce di mitigazione e dispositivi di filtro e schermatura, devono essere previste in corrispondenza dei margini degli insediamenti verso l'arete ecologica e in generale nella realizzazione di nuovi interventi urbanistici ed infrastrutturali.
  3. I P.I. per la realizzazione di interventi di mitigazione o di compensazione ambientale valutano la possibilità di operare con programmi complessi, o di applicare gli strumenti del credito edilizio, della perequazione urbanistica e della compensazione urbanistica, definendone gli ambiti e i contenuti.

#### **Piano Comunale dell'illuminazione Pubblica**

- Gli impianti di illuminazione esterni e le installazioni luminose devono essere realizzati in modo da prevenire l'inquinamento luminoso, definito come ogni forma di irradiazione di luce artificiale rivolta direttamente o indirettamente verso la volta celeste.
- I Comuni ai sensi della L.R. 22/97, provvederanno alla predisposizione di un apposito Piano Comunale dell'illuminazione Pubblica, a integrazione del Piano Regolatore Comunale, che persegue i seguenti obiettivi:
  - a) sicurezza del traffico veicolare e delle persone;
  - b) riduzione dell'inquinamento luminoso;
  - c) risparmio energetico;
  - d) miglioramento della qualità della vita e della condizione di fruizione dei centri urbani e dei beni ambientali, monumentali e architettonici;
  - e) ottimizzazione dei costi di esercizio e manutenzione;
  - f) individuazione delle situazioni incongrue, anche riferite ad impianti e installazioni private, di fini di un loro adeguamento.

#### **Piano Comunale di zonizzazione acustica**

I Comuni provvederanno ad adeguare il Piano di zonizzazione acustica di cui alla Legge Quadro sull'inquinamento acustico n. 477 del 26 ottobre 1995, recependo quanto disposto dal D.P.C.M. 14/11/1997 e dalla Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto (D.R.G. n. 4313 del 21 settembre 1993), valutando principalmente gli effetti causati dall'inserimento di nuova viabilità nel territorio comunale.

#### **Tutela dell'inquinamento elettromagnetico**

1. Relativamente alla tutela dei campi elettromagnetici, il P.A.T.I. richiama il rispetto della normativa vigente in maniera di emissione dei campi elettromagnetici generati dagli elettrodotti.
2. Le fasce di rispetto degli elettrodotti devono essere calcolate, ai sensi della normativa vigente, in riferimento all'obiettivo di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici, in applicazione delle disposizioni specifiche di cui al D.M. 29/05/2008.
3. Il Comune promuove, in concerto con gli Enti e i Gestori interessati, la redazione di un "piano delle installazioni", nel quale sono riportati gli impianti da installare e quelli esistenti e quelli eventualmente da modificare.
4. Le previsioni del "piano delle installazioni" dovranno rispondere ai criteri di razionalità dell'azione amministrativa, all'esigenza di introdurre criteri minimi di conoscenza preventiva e di pianificazione dell'installazione degli impianti al fine di orientare l'attività di controllo preventivo urbanistico edilizio, nonché ambientale, della assentibilità di queste installazioni.
5. L'installazione e l'esercizio del "sistema antenne" (radio-televisione, radio base etc.) dovrà avvenire in modo da recare il minor pregiudizio possibile ai luoghi di permanenza antropica e inserirsi correttamente nel contesto ambientale.
6. La mancata inclusione in detto piano di singoli impianti esclude la possibilità di autorizzare l'installazione. Non potranno essere ammesse procedure autorizzative dei singoli impianti compresi nel "piano delle installazioni" diverse da quelle stabilite dal citato art. 87, D. lgs. n. 259/2003.

#### **Energia rinnovabile**

Il P.A.T.I. auspica l'adozione da parte del P.I. di un regolamento edilizio coordinato finalizzato al risparmio energetico ed alla sostenibilità ambientale delle costruzioni anche ai sensi della I.P. 4/2007, del D. Lgs. 192/2005 e del D. Lgs. 311/2006.

Ai fini della razionalizzazione e riduzione dei consumi energetici il P.I. dovrà prevedere la progressiva estensione delle seguenti misure:

- a) interventi che riducono il fabbisogno nelle abitazioni aumentando l'isolamento termico degli edifici e valorizzando gli apporti solari;
- b) uso di fonti energetiche rinnovabili, da utilizzare e integrare negli edifici per i fabbisogni di riscaldamento dell'acqua igienico-sanitaria e la produzione di energia elettrica;
- c) uso di funzioni di cogenerazione e teleriscaldamento e incentivo all'uso di caldaie a condensazione.

Il P.I., allo scopo di perseguire quanto stabilito dal presente articolo, può determinare degli incentivi attraverso la definizione di indici volumetrici di edificazione differenziati.

#### **Impianti per l'energia rinnovabile**

Il P.A.T.I. stabilisce gli obiettivi e i requisiti di sostenibilità degli impianti di cui al Decreto Legislativo n. 387/2003.

Il P.I.:

- a) definisce e localizza gli impianti e le infrastrutture per la produzione di energia rinnovabile nel rispetto delle caratteristiche storiche, ambientali e paesaggistiche del territorio e ne favorisce l'ubicazione, in via prioritaria ed in funzione del raggio di utenza, in zone destinate ad attività produttive;
- b) al di fuori delle zone destinate ad attività produttive è consentita la collocazione di impianti per la produzione di energia rinnovabile previa analisi di impatto ambientale e paesaggistico che garantiscano la compatibilità degli interventi.

### **Titolo IV - DISCIPLINA DEGLI AMBITI TERRITORIALI OMOGENEI (A.T.O.)**

#### **Art. 19 - Generalità**

**Gli Ambiti Territoriali Omogenei – A.T.O. sono parti di territorio individuate in base a specifici caratteri geografici, fisico – ambientali e insediativi.**

La disciplina degli Ambiti Territoriali Omogenei (A.T.O.) integra le disposizioni generali per l'assetto del territorio, di cui al Titolo III.

Tale disciplina è organizzata, negli articoli che seguono, in forma di schede, che si riferiscono alla disciplina dei singoli A.T.O. e insiemi di A.T.O., essa pertanto è articolata in:

- a) disposizioni generali, formulate per ciascun insieme di A.T.O.;
- b) **disposizioni specifiche**, formulate per ciascun A.T.O., con un dimensionamento teorico dell'edilizia residenziale, calcolato sulla base dei criteri di cui al successivo punto 19.1 – Dimensionamento.

#### **19.1 Dimensionamento**

Il P.A.T.I. è dimensionato considerando le seguenti esigenze :

- a – Residenza
- b – Commercio / direzionale
- c – Produttivo
- d – Turismo

Le nuove potenzialità edificatorie (carico insediativo aggiuntivo) e gli standard urbanistici da soddisfare vengono indicati per ogni singolo A.T.O..

Il P.A.T.I. viene dimensionato:

- considerando le esigenze abitative ipotizzate per il decennio 2012 – 2022, facendo riferimento ai dati demografici forniti dal comune
- . Tenendo conto delle capacità insediativa residua

#### **Prescrizioni**

Il fabbisogno complessivo, che si traduce in un carico insediativo aggiuntivo, è valutato:

1) COMUNE DI LAVAGNO:

- a. per la **residenza** una volumetria di mc 250.000
- b. per le **attività commerciali / direzionali** una superficie lorda di pavimento di mq 10.000
- c. per le **attività produttive** una superficie di zona di mq 60.000
- d. per le **attività turistico-ricettive** una volumetria di mc 25.000

*Sono escluse dal carico insediativo aggiuntivo:*

- l'*edificabilità legata a strumenti urbanistici attuativi o progetti in fase di realizzazione, ovvero approvati e convenzionati*;
- le zone destinate alle attività produttive all'interno delle aree di urbanizzazione consolidata prevalentemente residenziali/produttive;
- l'*individuazione, in sede di P.I., di strutture produttive esistenti in zona impropria.*

Per la **residenza**, in particolare:

- i P.I. potranno aumentare o diminuire il volume specifico assegnato ai singoli A.T.O. di una quantità non maggiore del 10%, nel rispetto del dimensionamento massimo complessivo indicato dal P.A.T.I..
- In aggiunta al fabbisogno abitativo calcolato, sono comunque consentiti (ad eccezione del centro storico e del territorio aperto, per le aree classificate tra le Invarianti di natura paesaggistico-ambientale, di cui all'art.8) gli ampliamenti funzionali agli alloggi esistenti (fino ad un massimo di 50mc per alloggio), senza incrementi del numero di unità immobiliari, che vengono definiti dai P.I. per migliorare la qualità abitativa e funzionale degli immobili

Per le **attività produttive, commerciali e direzionali** esistenti, in aggiunta al carico insediativo aggiuntivo calcolato, i P.I. possono individuare specifiche zone (nel caso di attività produttive/commerciali in zona impropria di cui all'art.14, punto 14.13) e definire le possibilità di eventuali, limitati, adeguamenti tecnologici o di ampliamento, di integrazione delle opere di urbanizzazione e dei servizi interni previsti per legge, se carenti, di realizzazione di opere di mitigazione degli impatti visivi, sonori e olfattivi sul contesto circostante, per migliorare la qualità degli immobili.

### 19.2 Utilizzo della zona agricola

Il P.A.T.I. determina, per ogni singolo comune, il limite quantitativo massimo della zona agricola trasformabile in zone con destinazione diversa quella agricola.

1) COMUNE DI LAVAGNO

Superficie Agricola Utile (S.A.U.) comunale: 10.742.513,00 mq

Superficie Territoriale Comunale (S.T.C.): 14.663.730,00 mq

Rapporto S.A.U. / S.T.C. = 73,26% > 61,3%

Zona agricola massima trasformabile = S.A.U. X 1,3% = 139.653,00 mq

### Disposizioni puntuali

Rispetto al quantitativo di SAU trasformabile si applica ai sensi della D.G.R. 3650 un aumento: del 10% - pari a 13.965,3 mq per un totale di 153.618,3 mq; di un ulteriore 20%, pari a 30.723,6 mq per un totale complessivo di 184.341,96 mq.

### Disposizioni generali

La percentuale di S.A.U. trasformabile è un limite alla trasformabilità della zona agricola con caratteristiche di SAU secondo le disposizioni della D.G.R. 3650.

Eventuali nuove disposizioni regionali per definire la Zona agricola massima trasformabile in zone con destinazione diversa quella agricola, potranno essere recepite e modificare la superficie trasformabile sopra definita senza che ciò comporti variante al P.A.T.I.. Il territorio agricolo non classificabile come S.A.U. non incontra limiti di trasformabilità.

## ADEGUAMENTO ALLA LR 14/2017 E DGR 668/2018 E DGR 669/2018 PER IL COMUNE DI LAVAGNO

### 19.3 Quantità di consumo di suolo

I dati sono stati riferiti al PI n.6, vigente alla data della adozione della Variante al PATI risultano:

Superficie Agricola Utile Trasformabile: ha 18,42

Superficie Agricola Utile Trasformabile consumata: ha 15,69

Residuo Superficie Agricola Utile Trasformabile: ha 2,73

Altre zone trasformate in zona agricola: ha 1,66, totale SAUT ha 4,39

Quantità di suolo assegnato dalla DGR 668/2018: ha 4,19

Quantità di suolo residuo: ha 4,19 < ha 4,39

Si demanda al PI di adeguamento alle modifiche introdotte dalla Variante al PATI per il comune di Lavagno la ricognizione ed aggiornamento dei dati relativi alla quantità di consumo di suolo.

### 19.4 Ambiti di urbanizzazione consolidata

La tavola 4.1 conferma gli ambiti di urbanizzazione consolidata di cui all'Allegato A Scheda Informativa (art.4, comma 5) della L.R. 14/2017.

Si demanda allo strumento urbanistico comunale la rimodulazione ed aggiornamento degli ambiti di urbanizzazione consolidata secondo la definizione della L.R.14/2017.

### 19.5 Definizioni RET

Si danno come riportate le "Definizioni Uniformi" dell'Allegato A del Regolamento Edilizio Tipo dell'Intesa tra il Governo, le Regioni ed i Comuni di cui all'articolo 4, comma 1 sexies del PDPR 6 giugno 2001, n.380. Il PI, secondo l'articolo 2 dell'Intesa provvederà con apposite norme che il recepimento delle Definizioni Uniformi non comportino la modifica delle previsioni dimensionali del piano comunale con lo scopo di mantenere l'invarianza urbanistica".

### Art. 22 Criteri di verifica e modalità di monitoraggio delle previsioni di sostenibilità del P.A.T.I. , in rapporto alla VAS. Rif. Legislativo: Direttiva comunitaria 2001/42/CE

Tutte le azioni di piano sono subordinate alle misure di mitigazione e/o di compensazione previste dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica.

In attuazione dell'art. 10 della DIRETTIVA 2001/42/CE, il P.A.T.I. determina le modalità di controllo degli effetti ambientali significativi conseguenti all'attuazione del piano al fine, tra l'altro, di individuare tempestivamente gli impatti imprevisi ed essere in grado di adottare le opportune misure correttive.

#### Direttive

- L'attuazione delle previsioni del P.A.T., nonché l'evoluzione delle condizioni di equilibrio che ne assicurano la sostenibilità, è sottoposta a specifico monitoraggio.
- Ogni anno, contestualmente alla pubblicazione della proposta di piano triennale delle opere pubbliche, il Sindaco presenta alla comunità locale ed a tutti i soggetti interessati una relazione sullo stato di attuazione del piano e sugli esiti del monitoraggio, dando continuità allo screening territoriale-ambientale effettuato con la VAS, con particolare riferimento alle azioni di mitigazione e compensazione, e prevedendo le forme opportune di pubblicità e di partecipazione.
- La relazione evidenzia, sulla base dell'aggiornamento dei dati del quadro conoscitivo ed in rapporto agli indicatori utilizzati per la VAS, anche sulla base dei dati rilevati dal rapporto annuale sullo stato dell'Ambiente, gli andamenti tendenziali dei parametri di sostenibilità utilizzati per la VAS in rapporto allo stato di attuazione delle previsioni del P.A.T..
- Prima della scadenza del termine di cui all'art. 20, comma 7, della L.R. 11/2004, ed in ogni caso prima di avviare il procedimento di revisione generale del PI, la Giunta presenta al Consiglio Comunale un rapporto che verifica puntualmente lo stato delle condizioni di sostenibilità individuate dalla VAS, con particolare riferimento:
  - a) al completamento delle reti di collettamento dei reflui urbani e all'adeguatezza dei sistemi di depurazione cui questi afferiscono;
  - b) alla riduzione delle perdite della rete di approvvigionamento idropotabile in relazione alla possibilità di sostenere maggiori carichi insediativi senza aumentare la pressione sulle risorse;
  - c) all'attuazione di programmi di risparmio energetico, con particolare riferimento al settore dei trasporti urbani e a quello dell'edilizia, che muovano nella direzione di assicurare il contributo di Lavagno agli impegni internazionali di riduzione delle emissioni climalteranti;
  - d) alla realizzazione del sistema di parchi e spazi verdi, percorsi pedonali e ciclabili;
  - e) all'equilibrio tra le previsioni, attuate e in attuazione, relative alla riqualificazione di parti della città costruita rispetto alle previsioni, attuate e in attuazione, relative alla occupazione di nuovi suoli.

In relazione a tale verifica la Giunta può proporre l'adozione di eventuali misure cautelative/correttive nell'attuazione del P.A.T.I. Dovrà essere garantita la contestualità degli interventi previsti dal P.A.T. in ambito urbano con gli interventi compensativi di perequazione ambientale in ambito rurale.

## ADEGUAMENTO AL PTCP PER IL COMUNE DI LAVAGNO

### 22.1 Interventi compensativi di perequazione ambientale

Gli interventi di urbanizzazione (nuova edificazione o ampliamenti residenziali e produttivi, interventi di nuova viabilità e realizzazione di aree a servizi) devono concorrere mediante la realizzazione di interventi di compensazione ecologica, al miglioramento della qualità ambientale. Il PAT demanda al PI il compito di garantire le azioni di carattere compensativo in ambito rurale contestualmente ad interventi di nuova trasformazione del territorio rurale. Si demanda al PI la specifica normativa stabilendo la tipologia delle opere di miti-

gazione ambientale secondo criteri di equità in modo che gli stessi siano proporzionati nelle dimensioni e nel costo agli interventi. I parametri minimi di compensazione da applicare agli interventi di trasformazione possono essere:

- 3 m di siepi ovvero 1 m/2 di bosco per m/3 di nuova edificazione e/o ampliamento
- 5 m/2 di bosco, od ecosistema equivalente, per m/2 di strada;
- 3 m/2 di bosco od ecosistema equivalente per m/2 di disboscato;
- Per interventi di case singole, i parametri sono ridotti ad 1/4.

Il PI specificherà inoltre gli ambiti del territorio comunale dove realizzare gli interventi di compensazione ambientale, che potranno contribuire alla realizzazione della rete ecologica comunale, mediante interventi di forestazione, formazione di corridoi ecologici e interventi che incrementino il carattere ecologico dell'area in esame.

## ADEGUAMENTO AL PARERE VAS n.78/2012 PER IL SOLO COMUNE DI LAVAGNO

### 22.2 Piano di Monitoraggio

Il sistema di indicatori e le competenze per il loro aggiornamento con le relative tempistiche è indicato nella tabella successiva:

| Obiettivi  | Indicatori  | Periodicità di misura | Ente rilevatore |
|--|---|-----------------------|-----------------|
| <b>Contenimento del consumo di suolo</b>                                     | SAU m <sup>2</sup>  | biennale              | COMUNE          |
| <b>Potenziamento della rete ecologica locale</b>                             | Indici di naturalità e connettività   | biennale              | COMUNE          |
| <b>Creazione di aree di tutela naturalistica</b>                             | Estensione parchi locali m <sup>2</sup>   | biennale              | COMUNE          |
| <b>Realizzazione di una rete di percorsi e piste ciclopedonali</b>           | Km di piste ciclabili e/o ciclopedonali   | biennale              | COMUNE          |
| <b>Qualità dell'aria</b>   | NO <sub>x</sub><br>SO <sub>2</sub><br>CO<br>O <sub>3</sub><br>PM <sub>10</sub><br>PM <sub>2,5</sub> | mensile               | ARPAV           |
| <b>Qualità del clima acustico</b>  | % popolazione esposta   | mensile               | ARPAV           |
| <b>Fonti energetiche rinnovabili</b>   | % del totale  | biennale              | COMUNE          |
| <b>Contenimento della produzione di rifiuti e differenziazione</b>           | Kg pro capite - % differenziata   | annuale               | COMUNE          |
| <b>Riduzione delle perdite della rete di approvvigionamento idropotabile</b> | % perdite di rete   | annuale               | Ente gestore    |

|   |   |         |       |
|---|---|---------|-------|
| <b>Qualità delle acque sotterranee</b>            | Qualità delle acque dei pozzi<br>(parametri di legge) | annuale | ARPAV |
| <b>Esposizione a radiazioni elettromagnetiche</b> | % popolazione esposta                                 | annuale | ARPAV |

### **22.3 Monitoraggio degli obiettivi in coerenza con il PTCP**

Il comune in occasione di ogni successiva variante al PI, deve aggiornare il Piano di Monitoraggio (PdM) con gli indicatori per il coordinamento e la verifica degli effetti significativi del PATI con gli obiettivi del PTCP.